



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO DAL 01.02.2017 AL 31.12.2019. CIG ZAC1C3ACEB.

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto l'esecuzione del servizio per la manutenzione meccanica degli automezzi comunali.

Gli automezzi oggetto di tali manutenzioni sono:

	Tipo veicolo	Marca	Modello	Note	Targa Telaio
	SERVIZIO TECNICO				
1	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO Benzina 55 Sole 5p		AZ 416 NP
2	TRATTRICE AGRICOLA	JOHN DEERE	855		BS 051087
3	AUTOCARRO	IVECO	65C17 CABINATO CON GRU		CV 744 XV
4	AUTOVEICOLO SPECIALE	PIAGGIO	APE PORTER BENZINA		DE 059 SB
5	AUTOCARRO	GAZ	GAZELLE		DK 271 HX
6	MACCHINA AGRICOLA	CLAAS AXOS	TRATTORE AGRICOLO		BE 109Z
7	APE PORTER	PIAGGIO	APE PORTER		DP 808 HG
8	TRICICLO	PIAGGIO	APE		AE 07787
9	QUADRICICLO	PIAGGIO	QUARGO con cassone ribaltabile		CJ 76896
10	AUTOCARRO	FIAT	DOBLO' FURGONE 1.3 Multijet		ED 408 XW
	SERVIZIO MESSO COMUNALE				
11	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO 1.2. ACTIVE 5P Benzina		DB 173 EC
	POLIZIA LOCALE				
13	AUTOVETTURA	FIAT	STILO DYNAMIC 1.9 JTD sw 5p Multi Wagon	DA USO PER PROT. CIVILE AD USO CIVILE	23.03.15 cambio targa da YA 366 AB a CE 394 JG
14	MOTOCICLO	HONDA	MOTOCICLO MONTESA HONDA - Benzina c.c.647		YA 01197
16	MOTOCICLO	HONDA	MOTOCICLO MONTESA HONDA - Benzina c.c.647		YA 01198
17	AUTOVETTURA	FIAT GROUP	ALFA 159 SM JTDM		YA 692 AJ
18	AUTOVETTURA	FIAT GROUP	ALFA 159 SM JTDM		YA 693 AJ
	SERVIZI SOCIALI				



COMUNE DI BEDIZZONE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

19	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO 1.2 ACTIVE 5P benzina	CJ 766 BN
20	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA Benzina young 1.1	BR 930 FR
21	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO Benzina 1.2 ELX 5p	BW 938 NJ
22	AUTOBUS x trasp. disabili	MERCEDES BENZ	Sprinter 516CDI ASTRA BUS	EH 054 LW

Art. 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI, ATTREZZI E PERSONALE

a) Materiali e attrezzi

La ditta dovrà provvedere direttamente alla conduzione dei servizi con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature compatibili alle particolari esigenze ed alle attività di gestione da svolgersi, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Le macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

b) Personale

La ditta assegnataria dovrà:

- gestire il servizio con sufficiente personale regolarmente assunto, nonché formato ed informato sui rischi delle lavorazioni assegnate;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare.

La ditta assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

La ditta, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sarà obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincoleranno la ditta anche se non aderente ad alcuna Associazione ed indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative.

In caso di **infortuni e danni** il rappresentante legale della Ditta sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Art.3 - DURATA , MODO DELL'APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata per il periodo dal 01.02.2017 al 31.12.2019.

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita delle opere e per l'incolumità del personale, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi.

Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 36.540,48 (di cui € 4.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l'Iva 22% per un totale di € 44.580,00.

Per la liquidazione del servizio verranno applicati i prezzi e i ribassi offerti in sede di gara.

L'importo dell'affidamento, potrà essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta assegnataria possa sollevare eccezioni.

Se nel corso dell'appalto non si dovessero realizzare interventi di manutenzione o se ne dovessero realizzare in numero ridotto, null'altro potrà richiedere la Ditta appaltatrice se non il pagamento delle prestazioni o forniture effettivamente svolte.

Per interventi o sostituzione di materiali non compresi nell'offerta, dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune.

Art. 5 - RICHIESTA PRESTAZIONI - FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE PERIODICA

La ditta appaltatrice, per ogni servizio reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con tutti gli estremi delle prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all'ufficio lavori pubblici al fine di una rendicontazione mensile i servizi svolti.

Sul foglio di lavoro la ditta appaltatrice dovrà inoltre specificare le cause che hanno prodotto eventuali danni agli impianti insistenti sulle area oggetto di intervento e garantirne la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato alla ditta assegnataria dagli organi comunali competenti.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Art. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamento avverrà a fronte di fattura mensile, in seguito alle prestazioni ed al riscontro della regolare esecuzione delle stesse, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato da parte dell'Amministrazione comunale.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture relative a prestazioni regolarmente effettuate. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Art.7 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista la revisione prezzi.

Art. 8 –CAUZIONI E CONTRATTO

La ditta dovrà presentare una cauzione, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento del servizio e degli obblighi contrattuali assunti.

La cauzione sarà restituita al termine dell'appalto.

Il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, mediante corrispondenza (tramite posta elettronica certificata).

Art. 9 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

La ditta incaricata, dovrà svolgere il servizio, entro i tempi concordati di volta in volta con l'Ufficio Tecnico, al fine di agevolare nei limiti del possibile la continuità dell'azione istituzionale.

Art. 10 ORDINI DI SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA':

In caso di mancato rispetto dei tempi concordati con l'Ufficio, per ingiustificati motivi e salvo che ciò non dipenda dalla volontà dell'appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, ciò costituirà motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art.11.

Nessun indennizzo sarà dovuto per il deposito dei mezzi comunali, nell'area di pertinenza dell'attività, durante i tempi di attesa per la riparazione.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato (contestati per iscritto per almeno tre volte nell'arco di un anno);
- b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
- c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- g) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- i) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- k) frode dell'Appaltatore;
- l) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, per la parte non ancora eseguita, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 12 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'efficacia degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Bedizzole prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo contrattuale.

In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La ditta, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Art. 16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2011 e ad ogni altra norma, comunitaria o nazionale, applicabile.

ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

LA DITTA APPALTATRICE
